

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 regime dell'aiuto

Art. 4 beneficiari

Art. 5 comparti di intervento

Art. 6 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

Art. 7 autorità di gestione

Art. 8 caratteristiche dei finanziamenti

Art. 9 modalità di presentazione della domanda di finanziamento

Art. 10 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento

Art. 11 obblighi del beneficiario

Art. 12 regolarità dell'istruttoria, controlli e accertamenti

Art. 13 cumulo degli aiuti

Art. 14 entrata in vigore

## Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento definisce i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

## Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "amministratore del Fondo": il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito: Direzione centrale) che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;

b) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 1999, n. 104/2000 (Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);

c) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che

prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo ovvero quando il prodotto viene somministrato o commercializzato nell'ambito dell'attività agrituristica;

e) "concessione del finanziamento": nota dell'amministratore del Fondo di rotazione con cui si comunica al beneficiario e alla banca prescelta l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;

f) "convenzione": accordo sottoscritto da Regione e Banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni;

f bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

## Art. 3 regime dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

## Art. 4 beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione, iscritte con la qualifica di impresa agricola o annotate con qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

**1 bis.** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, i beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori.

## Art. 5 comparti di intervento

1. I finanziamenti concessi con il presente regime di aiuto sono destinati alle imprese, come definite nell'articolo 4, operanti nella trasformazione e commercializzazione di uno o più delle seguenti categorie di prodotti agricoli:

- a) cereali;
- b) prodotti lattiero caseari;
- c) carni;
- d) proteoleaginose;
- e) ortofrutta;
- f) olive;
- g) miele;
- h) produzioni biologiche;
- i) produzioni vivaistiche;
- j) uva e vino;
- k) prodotti somministrati o commercializzati in agriturismi.

2. Qualora l'impresa operasse nella trasformazione e commercializzazione anche in altri comparti, e diversi da quelli di cui al comma 1, la domanda può essere accolta ove l'incidenza degli altri comparti rispetto al fatturato globale dell'impresa stessa, e da dimostrarsi con documentazione contabile e/o fiscale, sia inferiore al quindici per cento del fatturato globale stesso.

## Art. 6 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito definiti interventi di consolidamento.

2. Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa.

3. Gli interventi di consolidamento determinano il riequilibrio e il risanamento della situazione finanziaria aziendale. Nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera esposizione debitoria netta a breve termine dell'impresa, la banca provvede all'erogazione di un finanziamento di consolidamento ordinario atto al raggiungimento della percentuale stessa.

4. Gli interventi di consolidamento si riferiscono alle esposizioni debitorie risultanti da una situazione contabile, verificabile ed analitica, non antecedente i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

5. L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive secondo il modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale.

6. Sono escluse dall'esposizione debitoria a breve termine di cui al comma 5 le passività a breve termine non direttamente correlate all'attività dell'impresa, ed in particolare le passività a breve termine riconducibili ad estinzioni anticipate di debiti a medio-lungo termine.

7. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.

8. Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale, i dati contabili di cui al comma 5 sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.

**9.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, nel caso di imprese che svolgono anche attività diverse da quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli le relative poste contabili di cui al comma 5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della esposizione debitoria oggetto degli interventi di consolidamento, per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia superiore al settanta per cento.

**10.** Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 8, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso.

**11.** Qualora, a causa di eventi eccezionali, il fatturato di cui al comma 10 non fosse rappresentativo del normale andamento finanziario ed economico dell'attività d'impresa può essere preso in considerazione quello riferito all'anno precedente.

**12.** I finanziamenti sono ammissibili solo dopo avere accertato che l'importo dell'aiuto non comporta il superamento del limite di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.

## Art. 7 autorità di gestione

**1.** La Direzione centrale è l'autorità che gestisce l'aiuto.

## Art. 8 caratteristiche dei finanziamenti

**1.** I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 80/1982, sotto forma di mutui della durata massima, per la quota agevolata del finanziamento, di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

**2.** L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota agevolata, è pari a 15.000,00 euro e quello massimo è pari a 500.000,00 euro, elevato a 1.000.000,00 di euro per le cooperative e loro consorzi.

**3.** La Banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare gli interventi di consolidamento.

**4.** Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato, nonché del finanziamento agevolato eventualmente concesso ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

## Art. 9 modalità di presentazione della domanda di finanziamento

**1.** La domanda di finanziamento, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale, è presentata alla Banca prescelta e convenzionata con la Regione (di seguito: Banca).

**2.** La domanda è corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12 relativa agli aiuti percepiti a titolo de minimis e al possesso degli altri requisiti di ammissibilità.

## **Art. 10 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento**

- 1.** La Banca trasmette alla Direzione centrale la relazione istruttoria relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'articolo 6, comma 5 , nonché la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12.
- 2.** I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione.
- 3.** I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione tra Regione e banca.
- 4.** Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la Banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta realizzazione del consolidamento stesso, la dichiarazione che ne conferma il realizzo, dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.
- 5.** L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto.

## **Art. 11 obblighi del beneficiario**

- 1.** I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla Banca, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento.

## **Art. 12 regolarità dell'istruttoria, controlli e accertamenti**

- 1.** Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della Banca.
- 2.** La Direzione centrale ha facoltà di effettuare presso la Banca, come anche presso i beneficiari, gli accertamenti ritenuti opportuni secondo i principi di discrezionalità amministrativa e tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.
- 3.** In particolare la Direzione centrale, ai fini della regolarità dell'istruttoria, dei controlli e degli accertamenti di cui al commi 1 e 2 potrà richiedere ai beneficiari apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, finalizzata alla verifica della conformità delle esposizioni debitorie a quanto previsto dall'articolo 6.

## **Art. 13 cumulo degli aiuti**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere oggetto di consolidamento anche i debiti contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza di altre decisioni della Commissione, ovvero in forza di un regime di aiuto, purché il cumulo degli aiuti non dia luogo ad un importo o ad un'intensità superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

## Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE